

**TRATTATO TEORICO | PRATICO
DI DIRITTO PENALE**


Nuova serie

diretto da **FRANCESCO PALAZZO, CARLO ENRICO PALIERO, MARCO PELISSERO**

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

a cura di

DONATO CASTRONUOVO



G. GIAPPICHELLI EDITORE | TORINO

TRATTATO TEORICO | PRATICO
DI DIRITTO PENALE

diretto da FRANCESCO PALAZZO, CARLO ENRICO PALIERO, MARCO PELISSERO

Nuova serie – XX

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

a cura di

DONATO CASTRONUOVO



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-611-2

ISBN/EAN 979-12-211-5833-5 (ebook - pdf)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice sommario

Autori	<i>pag.</i> XXIII
Introduzione La tutela dell'incolumità pubblica. Profili storici, sistematici e critici Donato Castronuovo	
1. «Le necessità della vita moderna»: l'invenzione e lo sviluppo progressivo dei delitti di comune pericolo	XXV
2. La tutela dell'incolumità pubblica tra codice e discipline settoriali della sicurezza	XXIX
2.1. La tutela "intra codicem" e il rapporto tra incolumità pubblica e beni individuali	XXIX
2.2. La tutela "extra codicem"	XXXI
2.3. Incremento del ricorso ai reati contro l'incolumità pubblica	XXXII
3. La deformazione della tipicità e dei criteri di imputazione dell'evento (di pericolo) nel diritto vivente	XXXIII
4. La sistematica e le classificazioni del codice Rocco: i delitti contro l'incolumità pubblica del Titolo VI	XXXV
4.1. I criteri di classificazione utilizzati e le loro criticità	XXXVII
4.2. Le diverse tipologie di disastro	XLI
4.3. Indeterminatezza quantitativa o qualitativa del pericolo?	XLIII
4.4. La struttura oggettiva delle singole fattispecie: reati di evento e di mera condotta; di pericolo presunto, astratto, concreto	XLIV
5. Le modifiche subite dal Titolo VI nel corso del tempo	XLVI
6. Le contravvenzioni di polizia concernenti l'incolumità pubblica	XLVIII
7. Prospettive di riforma (cenni)	XLIX
8. Una mappa del volume	LI
<i>Bibliografia</i>	LII

Parte Prima
Delitti di comune pericolo mediante violenza
(e fattispecie complementari)

Capitolo I

La strage

Marco Venturoli

1. Tra storia e bene giuridico	3
2. Il soggetto attivo	4
3. La condotta	5
4. L'evento: il pericolo per la pubblica incolumità	8
5. La controversa natura della morte di una o più persone	11
6. L'elemento soggettivo: il dolo	13
6.1. Il dolo specifico come elemento <i>specializzante</i> della fattispecie	14
6.2. L'inammissibilità della strage colposa	16
7. Il tentativo	17
8. Il concorso di persone	18
9. Clausola di riserva e rapporti con altri reati	18
10. Conseguenze sanzionatorie, profili processuali e penitenziari	21
<i>Bibliografia</i>	21

Capitolo II

I delitti di incendio

Ludovico Bin

1. Tecniche di tipizzazione e offensività nei reati di incendio	23
1.1. La tipizzazione dell'incendio nel diritto penale	23
1.2. Il pericolo per l'incolumità pubblica e l'ambiguo ruolo dell'offesa patrimoniale	26
2. L'incendio doloso (art. 423)	28
2.1. La tipicità oggettivo-soggettiva	28
2.2. Pericolo astratto e pericolo concreto nei reati di incendio	30
2.3. La nozione di incendio "pericoloso"	32
2.4. L'incendio di cosa propria	36
3. L'incendio boschivo (art. 423- <i>bis</i>)	38
3.1. Genesi e fisionomia della disposizione	38
3.2. Il bene protetto	40
3.3. La definizione di incendio boschivo	42

	<i>pag.</i>
3.4. Profili sanzionatori dell'incendio boschivo. Circostanze speciali, pene accessorie, confisca	44
4. Il danneggiamento seguito da incendio o pericolo di incendio (art. 424)	46
4.1. L'estrema anticipazione della tutela	46
4.2. La tipicità oggettiva. La fattispecie di cui al comma 1	48
4.3. La fattispecie di cui al comma 2	50
4.4. La fattispecie di cui al comma 3	51
4.5. La tipicità soggettiva	53
5. L'incendio colposo (art. 449)	55
5.1. La tipicità colposa	55
5.2. L'incendio colposo mediante omissione	57
5.3. La pena per l'incendio colposo	60
6. Tentativo, circostanze e concorso di reati	60
6.1. Il tentativo di incendio	60
6.2. Le circostanze aggravanti speciali (art. 425 c.p.)	62
6.3. Concorso di reati	64
<i>Bibliografia</i>	66

Capitolo III Inondazione, frana e valanga

Anna Francesca Masiero

1. La disciplina codicistica in materia di inondazione, frana e valanga: uno sguardo di insieme	69
2. Profili storici. Il codice Zanardelli e i codici "preunitari"	71
3. Oggetto e tecnica di tutela	71
3.1. Il ruolo del pericolo nell'art. 426 c.p., tra rigorose interpretazioni dottrinali e ambigue prassi applicative	72
3.2. L'ulteriore anticipazione della penale rilevanza e il concreto accertamento del pericolo nell'art. 427 c.p.	73
4. Il soggetto attivo delle fattispecie degli artt. 426, 427, 449 e 450 c.p.	74
4.1. I soggetti gravati di un obbligo generale di impedimento. Gli organi del Servizio della protezione civile	74
4.2. I soggetti gravati di un obbligo di impedimento specifico	79
5. La tipicità oggettiva	80
5.1. Il delitto causalmente orientato <i>ex art.</i> 426 c.p.	80
5.2. Il delitto a forma vincolata <i>ex art.</i> 427 c.p.	81
5.3. Evento di danno ed evento di pericolo. Il nesso causale rispetto alle previsioni degli artt. 426 e 427 c.p.	81
6. Elemento soggettivo	85
6.1. Il dolo con riferimento all'art. 426 c.p.	85

	<i>pag.</i>
6.2. Il dolo con riferimento all'art. 427 c.p.	86
6.3. Le ipotesi colpose (artt. 449-450 c.p.)	87
7. Consumazione e tentativo	87
8. Rapporti con altri reati	89
9. Trattamento sanzionatorio	90
<i>Bibliografia</i>	91

Capitolo IV I disastri nei trasporti

Stefano Zirulia

1. Sguardo d'insieme	93
2. Disastro nautico (naufragio e sommersione)	94
2.1. Soggetto attivo	94
2.2. Elemento oggettivo	96
2.3. L'offesa all'incolumità pubblica	99
2.4. Elemento soggettivo	103
2.5. Consumazione e tentativo	106
2.6. Circostanze	106
2.7. Rapporti con altri reati	108
3. Disastro aviatorio (caduta di aeromobile)	109
3.1. Soggetto attivo	109
3.2. Elemento oggettivo	111
3.3. L'offesa all'incolumità pubblica (rinvio)	115
3.4. Elemento soggettivo	115
3.5. Consumazione, tentativo, circostanze (rinvio)	117
3.6. Rapporti con altri reati	117
4. Questioni di legittimità costituzionale	117
5. Danneggiamento seguito da disastro, o pericolo di disastro, nautico o aviatorio	118
5.1. Elemento oggettivo	118
5.2. Elemento soggettivo	120
5.3. Tentativo e consumazione	120
5.4. Rapporti con altri reati	120
6. L'applicabilità della legge penale italiana ai disastri nautici e aviatori commessi fuori dal territorio nazionale	121
7. Disastro ferroviario	122
7.1. Soggetto attivo	122
7.2. Elemento oggettivo	125
7.3. Elemento soggettivo	127
7.4. Consumazione e tentativo	131

	<i>pag.</i>
7.5. Rapporti con altri reati (rinvio)	131
8. Danneggiamento seguito da disastro o pericolo di disastro ferroviario	131
8.1. Elemento oggettivo	131
8.2. Elemento soggettivo	132
8.3. Tentativo e consumazione	132
9. La natura giuridica dell'art. 449, comma 2, c.p.	132
10. Attentati alla sicurezza dei trasporti	134
10.1. Soggetto attivo	134
10.2. Elemento oggettivo	134
10.3. Bene giuridico e caratteristiche dell'offesa	136
10.4. Elemento soggettivo	137
10.5. Consumazione e tentativo	138
10.6. Rapporti con altri reati	138
11. Il raddoppio del termine prescrizione per i disastri colposi	138
<i>Bibliografia</i>	140

Capitolo V

Attentati alla sicurezza di impianti di energia o del gas, delle pubbliche comunicazioni e di installazioni nucleari

Gaetano Stefano Califano

<i>Sezione I. – Art. 433 c.p.</i>	143
1. Indirizzo teleologico	143
2. Art. 433, commi 1 e 2: profili strutturali e condotte rilevanti	144
3. (segue:) Oggetto materiale	146
3.1. Art. 433, comma 1	146
3.2. Art. 433, comma 2	147
4. (segue:) Il pericolo per la pubblica incolumità	147
5. Art. 433, comma 3: la verifica di un disastro	148
6. Elemento soggettivo	149
6.1. Il dolo	149
6.2. La colpa	150
7. Consumazione e tentativo	151
8. Rapporti con altre fattispecie	151
<i>Sezione II. – Art. 433-bis c.p.</i>	152
1. Introduzione	152
2. Analisi delle due fattispecie	153
<i>Bibliografia</i>	154

Capitolo VI

Crollo di costruzioni e rovina di edifici

Ciro Grandi

1. Rilievi introduttivi: le diverse fattispecie degli artt. 434 e 676-677 c.p. (rinvii)	155
2. Profili storici	157
3. I reciproci rapporti tra le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 434	158
4. Il soggetto attivo	159
5. Bene giuridico e tipologie di offesa	160
6. Le nozioni di "costruzione" e di "crollo"	161
7. Il fatto diretto a provocare il crollo di una costruzione (art. 434, comma 1)	163
7.1. Ruolo e natura del pericolo per la pubblica incolumità nella struttura della fattispecie	164
7.2. L'elemento soggettivo	166
8. La verifica del crollo (art. 434, comma 2)	167
8.1. Ruolo e natura del pericolo per la pubblica incolumità nella struttura della fattispecie	167
8.2. L'elemento soggettivo	168
9. Il momento perfezionativo e l'inammissibilità del tentativo	169
10. L'ipotesi colposa di cui all'art. 449 c.p.	169
11. Gli illeciti amministrativi e contravvenzionali di cui agli artt. 676-677 c.p.	171
11.1. Rovina di edifici o di altre costruzioni (art. 676)	172
11.2. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano la rovina (art. 677)	173
<i>Bibliografia</i>	175

Capitolo VII

Il disastro innominato. La tutela penale contro i disastri ambientali e sanitari

Alberto Gargani

<i>Sezione I. – Analisi della fattispecie</i>	178
1. L'altro disastro	178
2. Profili storici	178
3. La peculiarità strutturale della fattispecie di "altro disastro"	179
4. La duplice prospettiva preventiva sottesa all'incriminazione dell'"altro disastro"	180
5. La duplice sussidiarietà del disastro innominato: il concetto di "alterità"	182
6. L'individuazione del disastro innominato	183
7. Il concetto generale ed astratto di "disastro" desumibile dalle fattispecie nominate	184

	<i>pag.</i>
8. Il disastro innominato quale fattispecie di “danno qualificato dal pericolo” in funzione di chiusura del sistema di tutela dell’incolumità pubblica	185
9. Profili strutturali	186
9.1. La ricostruzione della fattispecie di cui al comma 1 quale delitto a consumazione anticipata	186
9.2. Il dibattito in ordine al ruolo funzionale della fattispecie di cui al comma 2	187
9.3. Un’interpretazione alternativa, fondata sulla centralità della fattispecie di risultato	188
10. L’accertamento del pericolo comune	189
11. Il coefficiente doloso	190
12. Il disastro innominato colposo (artt. 434, comma 2; 449 c.p.)	191
13. Rapporti con altri reati	191
<i>Sezione II. – Evoluzione applicativa: la fattispecie giudiziaria di “disastro innominato ambientale”</i>	192
14. L’originaria marginalità applicativa del disastro innominato	192
15. La declinazione tecnologica/ambientale del disastro innominato	193
16. Disastri ambientali/tecnologici connotati da un macro-evento di danno, con caratteristiche di contestualità	193
17. Casi di imponente traffico illecito di rifiuti	194
18. Reiterata attività estrattiva abusiva	194
19. L’estensione dell’art. 434 c.p. al fenomeno dell’inquinamento storico-progressivo	195
19.1. I tratti caratterizzanti l’elaborazione giurisprudenziale del disastro innominato “ambientale”	196
19.2. La presa di posizione della Corte Costituzionale (sent. n. 327/2008)	197
19.3. Il disastro innominato “ambientale” diviene “diritto vivente”	200
19.4. La “resistenza” opposta dall’art. 434 c.p. all’applicazione “intensiva” nel settore ambientale-sanitario	202
19.5. Discrasie e contraddizioni rispetto al concetto generale e astratto di disastro	204
19.6. Osservazioni critiche sviluppate in dottrina	205
<i>Sezione III. – Rapporti con gli ecodelitti e con le contravvenzioni ambientali</i>	207
20. L’avvento degli “ecodelitti” (l. n. 68/2015)	207
21. La clausola di riserva di cui all’art. 452- <i>quater</i> c.p. e i rapporti con l’art. 434 c.p.: la tesi dominante	208
21.1. Osservazioni critiche: il ruolo sistematico della fattispecie di inquinamento ambientale e la relazione di interferenza intercorrente tra le due figure di disastro	209
22. Eterogeneità strutturale e divergente proiezione teleologica delle fattispecie di disastro innominato e di disastro ambientale	210

	<i>pag.</i>
23. Rapporti con la fattispecie di inquinamento ambientale e con le contravvenzioni di settore	212
<i>Sezione IV. – Cenni sui rapporti con la disciplina degli incidenti connessi all'impiego industriale di sostanze pericolose</i>	213
24. La disciplina degli incidenti connessi all'impiego industriale di sostanze pericolose e i rapporti con la fattispecie di disastro innominato	213
<i>Bibliografia</i>	214

Capitolo VIII

Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti ed esplosioni pericolose

Jacopo Della Valentina

1. La fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.): introduzione	217
2. Condotte rilevanti	219
2.1. Oggetto materiale	220
2.2. Il vaglio di pericolosità: la reinterpretazione secondo il modello del pericolo concreto e il principio di offensività	221
3. Elemento soggettivo	222
4. Tentativo	223
5. Circostanze	224
6. Cause di non punibilità	224
7. Rapporti con altri reati	224
8. Le fattispecie contravvenzionali (artt. 678, 678- <i>bis</i> , 679, 679- <i>bis</i> , 680, 703 c.p.)	225
8.1. Gli artt. 678 e 678- <i>bis</i> c.p.	226
8.2. Gli artt. 679 e 679- <i>bis</i> c.p.	227
8.3. L'art. 680 c.p.	228
8.4. L'art. 703 c.p.	228
<i>Bibliografia</i>	229

Capitolo IX

Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Stefano Bruno

1. Annotazioni introduttive e genesi dell'art. 436 c.p.	231
2. Bene giuridico	232

	<i>pag.</i>
3. Soggetto attivo	233
4. Fatto: presupposto	233
4.1. Condotta	234
5. Dolo	236
6. Consumazione e tentativo	236
7. Circostanze	237
8. Rapporti con altri reati (compreso l'art. 451 c.p.)	237
<i>Bibliografia</i>	238

Capitolo X

Reati in materia di disastri o infortuni e di sicurezza sul lavoro

Salvatore Doverè

1. Il nucleo codicistico del sistema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. Le origini	239
1.1. L'evoluzione	241
2. L'art. 437 c.p.: le matrici della problematicità	243
3. La condotta della forma commissiva	244
4. La fattispecie omissiva. Datori di lavoro e organizzazioni complesse	245
4.1. La rete dei garanti	247
4.2. Le fonti dell'obbligo di collocazione	249
5. Impianti, apparecchi e segnali	251
6. La destinazione prevenzionistica degli oggetti materiali. La nozione di disastro	252
7. La nozione di infortunio	255
7.1. L'infortunio-malattia professionale	257
8. Disastro e infortunio sul lavoro: proiezione multidirezionale del rischio e nozione di "luogo di lavoro"	259
8.1. Intranei ed estranei quali beneficiari delle cautele doverose	260
8.2. Impresa ed ambiente esterno	262
9. L'oggettività giuridica	263
10. Caratteri del pericolo	264
11. Il dolo	266
12. La fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 437 c.p.	267
13. L'art. 437 c.p. nel rapporto con altri reati	269
13.1. La relazione tra reati alla luce del divieto di <i>bis in idem</i>	274
14. Il delitto di cui all'art. 451 c.p.	277
15. I delitti prevenzionistici alla prova del tempo	279
<i>Bibliografia</i>	283

Capitolo XI**Invasione di terreni o edifici con pericolo
per la salute pubblica o l'incolumità pubblica**

Cristiano Cupelli

1. La genesi: una norma in due tempi	287
2. La collocazione e il bene giuridico tutelato	290
3. I soggetti attivi	290
4. Il fatto punito	291
4.1. L'invasione arbitraria	291
4.2. Il pericolo concreto	292
4.3. L'inosservanza delle discipline selezionate	292
4.4. Il numero dei partecipanti e lo stato dei luoghi	293
5. L'elemento psicologico	293
6. I dubbi sulla configurabilità del tentativo	294
7. I rapporti con altri reati	295
8. La confisca	296
9. Considerazioni conclusive	297
<i>Bibliografia</i>	298

Parte Seconda**Delitti di comune pericolo mediante frode
(e fattispecie complementari)****Capitolo XII****L'epidemia**

Silvia Cagli

1. Premessa. L'epidemia tra scienza e diritto	301
2. Il significato di epidemia nella dottrina e giurisprudenza penale	302
3. L'oggetto della tutela: la salute pubblica	304
3.1. Il pericolo comune come chiave di lettura della fattispecie	307
3.2. La fattispecie di epidemia tra danno e pericolo	308
3.2.1. L'epidemia come reato di danno concreto	308
3.2.2. L'epidemia tra pericolo presunto e pericolo concreto	309
3.2.3. Il reato di epidemia come fattispecie di pericolo (comune) astratto	311
4. Gli elementi oggettivi del tipo. Significato e portata del riferimento alla «diffusione di germi patogeni»	311

	<i>pag.</i>
4.1. La condotta tipica: la configurabilità dell'epidemia omissiva	312
4.2. Ancora sulla diffusione di germi patogeni: il soggetto attivo del reato	314
4.2.1. Il dibattito sull'autore del reato di epidemia al tempo del Covid	315
5. Gli elementi oggettivi del tipo. Il nesso causale	316
5.1. L'ipotesi della causalità epidemiologica	318
6. L'elemento soggettivo: il dolo	319
7. L'elemento soggettivo: l'epidemia come disastro strutturalmente colposo	320
7.1. Criticità dell'imputazione colposa in un contesto di incertezza scientifica. Il ruolo del principio di precauzione	320
7.2. Imputazione colposa e descrizione dell'evento	321
8. La risposta sanzionatoria	323
8.1. Pene accessorie e misure di prevenzione	324
9. Prospettive di riforma	324
<i>Bibliografia</i>	326

Capitolo XIII

L'avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione

Giuseppe Rotolo

1. L'oggetto della tutela	331
1.1. L'art. 439 come «delitto contro l'incolumità pubblica mediante frode»	333
1.2. La natura del pericolo	334
2. La struttura della fattispecie	337
2.1. Il riferimento alle «sostanze velenose»	338
2.2. Il rapporto tra avvelenamento e superamento di valori-soglia	341
2.3. Gli oggetti materiali della condotta: «acque» e «sostanze destinate all'alimentazione»	342
2.4. La configurabilità della fattispecie omissiva	346
2.5. Le ipotesi circostanziate di cui al comma 2	346
3. La tendenza della giurisprudenza ad ampliare l'ambito applicativo della fattispecie	347
3.1. La <i>svalutazione</i> del concetto di avvelenamento	347
3.2. Gli equivoci in ordine alla portata tassativa degli oggetti materiali della condotta	349
3.3. Il complessivo appiattimento della fattispecie sulle istanze di tutela dell'ambiente	352
4. Dolo, anche nella forma eventuale, e colpa (art. 452 c.p.)	353
5. Consumazione e tentativo	355

	<i>pag.</i>
6. La risposta al reato: sanzioni principali, pene accessorie (art. 448 c.p.), misure di sicurezza (art. 446 c.p.), misure di prevenzione e prospettive <i>de lege ferenda</i> in materia di d.lgs. n. 231/2001	356
7. Il commercio di acque o sostanze destinate all'alimentazione da altri avvelenate (art. 442 c.p.)	357
<i>Bibliografia</i>	360

Capitolo XIV

Altri reati in materia di tutela della sicurezza alimentare, tra codice e leggi complementari

Luca Tumminello

1. Premessa: uno sguardo d'insieme sugli stadi di tutela penale della salute pubblica e della sicurezza alimentare, tra complessità dei moduli offensivi e criticità di sistema	363
2. La «frode» quale nota modale dei delitti alimentari: precisazioni	368
3. Il bene protetto: la salute pubblica. Rischio alimentare e istanze di anticipazione della tutela penale	369
3.1. Profili contenutistici della nozione di salute, nella prospettiva dei delitti alimentari	371
4. Profili morfologici dell'offesa alla salute pubblica: l'atteggiarsi del pericolo comune nei delitti alimentari	373
5. L'accertamento del pericolo per la salute pubblica nei delitti alimentari: cenni	375
5.1. La tendenza giurisprudenziale a degradare il pericolo comune a un indice di mero rischio	378
6. Rapporto dei delitti alimentari con le contravvenzioni di cui alla l. n. 283/1962	381
7. Sguardo d'insieme sui delitti di cui agli artt. 440, commi 1 e 2, 442 e 444 c.p.	382
7.1. Condotte tipiche	384
7.1.1. Le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 440 c.p.: la fase preparatorio-produttiva	384
7.1.2. La fase distributiva: artt. 442 e 444 c.p.	387
7.2. Oggetti materiali	388
7.2.1. Acque e sostanze destinate all'alimentazione. Rinvio	389
7.2.2. Sostanze alimentari destinate al commercio	390
7.3. Elemento soggettivo	390
7.3.1. Dolo	391
7.3.2. Colpa	392
7.4. Consumazione e tentativo	393

	<i>pag.</i>
7.5. Pene principali, pene accessorie (art. 448 c.p.) e confisca obbligatoria (art. 446 c.p.)	394
8. Cenni alla disciplina penale in materia di OGM	395
9. La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari (artt. 12-ter ss. l. n. 283/1962)	397
10. Prospettive di riforma: le proposte di legge A.C. 823/2023 e A.C. 1004/2023	401
<i>Bibliografia</i>	405

Capitolo XV

I delitti in materia di medicinali e dispositivi medici

Francesco Diamanti

1. Il <i>pharmacrime</i>	411
1.1. Profili internazionali: “Medicrime”	412
1.2. Il diritto interno: codice penale e leggi speciali	413
1.3. I delitti codicistici in materia di medicinali come ipotesi di pericolo o astratto o presunto	414
1.4. Profili sanzionatori comuni: pene (principali e accessorie) e misure di sicurezza	415
1.5. Le nozioni di “medicinale” e di “dispositivo medico”	416
1.5.1. Le specialità medicinali e i farmaci galenici	418
1.5.2. Il prodotto omeopatico	418
2. Adulterazione o contraffazione di sostanze medicinali (art. 440, comma 3, c.p.)	420
3. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.)	423
4. Commercio di sostanze medicinali o cose da altri adulterate o contraffatte (art. 442 c.p.)	423
5. Commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.)	424
6. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.)	427
6.1. La prescrizione di farmaci “off label” (art. 3, d.l. n. 23/1998)	429
7. Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)	431
<i>Bibliografia</i>	432

Capitolo XVI**La contraffazione o adulterazione di “altre cose”
in modo pericoloso per la salute pubblica e le fattispecie speciali
a tutela della sicurezza dei prodotti**

Maria Federica Carriero

1. Introduzione	433
2. Adulterazione o contraffazione di “altre cose” in danno della salute pubblica (art. 441 c.p.): profili generali	434
3. La condotta e l'evento. La nozione di adulterazione e contraffazione (rinvio)	435
4. Il soggetto attivo	437
5. Oggetto materiale: le «altre cose destinate al commercio»	438
5.1. a) I prodotti non alimentari confondibili con prodotti alimentari	441
5.2. b) I cosmetici e i prodotti sanitari diversi dai medicinali	442
5.3. c) I giocattoli	444
6. Elemento soggettivo	445
7. Consumazione, tentativo, concorso di persone	446
8. Rapporti con altre figure di reato	446
9. Trattamento sanzionatorio e profili processuali	448
10. Il commercio di cose da altri adulterate o contraffatte (art. 442 c.p.): profili generali e rapporti con altre figure di reato	448
11. L'art. 112 codice del consumo: profili generali	450
11.1. Rapporti tra gli artt. 441-442 c.p. e l'art. 112 codice del consumo	454
<i>Bibliografia</i>	455

Parte Terza**Delitti colposi di comune pericolo****Capitolo XVII****Delitti colposi di comune pericolo: uno sguardo d'insieme**

Maria Federica Carriero

1. Il quadro normativo d'insieme	461
2. Dei delitti colposi di danno (art. 449)	462
2.1. La tecnica di rinvio: i disastri realizzabili “anche” per colpa	463
2.2. Il soggetto attivo nella forma commissiva	465
2.3. Il soggetto attivo nella forma omissiva	465
2.4. La tipicità oggettiva: a) la condotta	468

	<i>pag.</i>
2.5. b) Il nesso di causalità	468
2.6. c) L'evento disastroso (e la sua consumazione)	470
2.7. La tipicità soggettiva	472
2.8. La fattispecie aggravata di cui al comma 2	474
2.9. Rapporto con altre figure di reato e profili sanzionatori	475
3. Dei delitti colposi di pericolo (art. 450): bene giuridico e soggetti attivi	475
3.1. Tipicità oggettiva: a) la condotta	476
3.2. b) L'evento di pericolo di disastro	477
3.3. Tipicità soggettiva (rinvio)	477
3.4. Circostanza aggravante e rapporto con altre figure di reato	478
4. Dei delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452): bene giuridico e soggetti attivi	478
4.1. Tipicità oggettiva e soggettiva	479
4.2. Casistica	480
4.3. Rapporto con altre figure di reato e profili sanzionatori	482
<i>Bibliografia</i>	483

Parte Quarta

La tutela mediante altre fattispecie contravvenzionali o amministrative

Capitolo XVIII

Getto (e collocamento) pericoloso di cose

Valeria Torre

1. Note introduttive: contravvenzioni in tema di incolumità pubblica e scelte di depenalizzazione	489
2. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di getto pericoloso di cose (art. 674)	490
3. Il fatto tipico	492
3.1. Getto o versamento di cose	493
3.1.1. Le molestie olfattive	494
3.1.2. Elettrosmog	495
3.2. Emissione di gas, vapori o fumo	497
4. L'elemento soggettivo	499
5. Momento consumativo, omissione e concorso di reati	500
<i>Bibliografia</i>	502

Capitolo XIX**Omessa custodia e malgoverno di animali**

Gaetano Stefano Califano

1. Introduzione	505
2. Le condotte rilevanti	507
2.1. Art. 672, comma 1, c.p.	507
2.2. Art. 672, comma 2, n. 1, c.p.	509
2.3. Art. 672, comma 2, n. 2, c.p.	509
3. Elemento psicologico	510
4. Rapporti con altre fattispecie	510
<i>Bibliografia</i>	512

Capitolo XX**Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari**

Jacopo Della Valentina

1. Introduzione	513
2. Condotte rilevanti	514
2.1. L'ipotesi omissiva	514
2.1.1. L'oggetto materiale	516
2.2. La ipotesi di rimozione o spegnimento di cui al primo comma	517
2.3. Le condotte di rimozione o spegnimento di cui al secondo comma	517
3. Elemento psicologico	518
4. Rapporti con altri reati	519
<i>Bibliografia</i>	520

Capitolo XXI**Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento**

Francesco Contri

1. Origini storiche dell'odierna contravvenzione dell'art. 681 c.p.	521
2. Bene giuridico tutelato	522
3. Soggetti attivi	523
3.1. La delega di funzioni	524
4. La fattispecie oggettiva	526
4.1. La condotta tipica	526
4.2. L'oggetto materiale	527
4.3. Casistica	528

	<i>pag.</i>
5. L'elemento soggettivo	528
6. Rapporti con altri reati	529
<i>Bibliografia</i>	530

Parte Quinta

Profili processuali

Capitolo XXII

La prova nei reati di pericolo

Francesco Morelli

1. Reati contro l'incolumità pubblica come reati qualificati dal pericolo: panoramica delle implicazioni processuali	535
2. Il pericolo quale oggetto della prova	537
3. Il pericolo nell'imputazione	541
3.1. Tecniche di composizione dell'imputazione funzionali all'accertamento del pericolo	542
3.2. Invalidità connesse alle imputazioni imprecise	543
4. Il ruolo delle leggi scientifiche e delle massime di esperienza nell'inferenza di accertamento del pericolo	545
4.1. L'accertamento di primo grado	546
4.2. Il controllo di legittimità sull'accertamento	547
5. Il significato della regola di giudizio nell'accertamento del grado di evidenza di una valutazione probabilistica	549
5.1. L'oggetto del dubbio nell'accertamento del grado di evidenza di una valutazione probabilistica	550
<i>Bibliografia</i>	551

<i>Indice analitico</i>	553
-------------------------	-----

Autori

Ludovico Bin	Ricercatore di Diritto penale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Stefano Bruno	Avvocato del Foro di Bologna.
Gaetano Stefano Califano	Dottorando di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Ferrara.
Maria Federica Carriero	Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Donato Castronuovo	Professore ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Ferrara.
Francesco Cingari	Professore associato di Diritto penale, Università degli Studi di Firenze.
Francesco Contri	Dottorando di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Ferrara.
Cristiano Cupelli	Professore ordinario di Diritto penale, Università di Roma Tor Vergata.
Jacopo Della Valentina	Dottorando di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Ferrara.
Francesco Diamanti	Professore associato di Diritto penale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Salvatore Dovere	Presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione.

- Alberto Gargani** Professore ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Pisa.
- Ciro Grandi** Professore associato di Diritto penale, Università degli Studi di Ferrara.
- Anna Francesca Masiero** Assegnista di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Ferrara.
- Francesco Morelli** Professore associato di Diritto processuale penale, Università degli Studi di Bergamo.
- Giuseppe Rotolo** Professore associato di Diritto penale, Università del Salento.
- Silvia Tordini Cagli** Professoressa associata di Diritto penale, Alma Mater – Università degli Studi di Bologna.
- Valeria Torre** Professoressa associata di Diritto penale, Università degli Studi di Foggia.
- Luca Tumminello** Professore associato di Diritto penale, Università degli Studi di Palermo.
- Marco Venturoli** Professore associato di Diritto penale, Università degli Studi di Ferrara.
- Stefano Zirulia** Professore associato di Diritto penale, Università degli Studi di Milano.

Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica

Sommario

1. La genesi: una norma in due tempi. – 2. La collocazione e il bene giuridico tutelato. – 3. I soggetti attivi. – 4. Il fatto punito. – 4.1. L'invasione arbitraria. – 4.2. Il pericolo concreto. – 4.3. L'inosservanza delle discipline selezionate. – 4.4. Il numero dei partecipanti e lo stato dei luoghi. – 5. L'elemento psicologico. – 6. I dubbi sulla configurabilità del tentativo. – 7. I rapporti con altri reati. – 8. La confisca. – 9. Considerazioni conclusive. – *Bibliografia.*

1. La genesi: una norma in due tempi.

Il reato di «*Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica*» è una novità normativa frutto di una gestazione bifasica: introdotto dapprima – ma con diversa numerazione, rubrica e collocazione – con il d.l. 31.10.2022, n. 162, è stato poi ampiamente modificato (e ricollocato all'**art. 633-bis c.p.**, nell'ambito quindi del Titolo XIII) con la legge di conversione 30.12.2022, n. 199. Come si ricorderà, a fine ottobre 2022 il nuovo Governo, appena insediato, aveva inserito – con l'intenzione di prevenire e contrastare il fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente e ricorrendo alla decretazione d'urgenza – un nuovo articolo nel Capo I (*Delitti di comune pericolo mediante violenza*) del Titolo VI (*Delitti contro l'incolumità pubblica*) del codice penale, punendo l'*invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica*: questa l'intitolazione dell'effimero **art. 434-bis**.

L'occasione era stata offerta dall'organizzazione, nei giorni precedenti, in un capannone nei pressi di Modena, di un *rave party*, inteso, nell'accezione comune, quale «grande raduno di giovani, notturno, per lo più clandestino e di carattere trasgressivo, la cui ubicazione viene generalmente resa nota solo poche ore prima dell'inizio della festa, per evitare possibili interventi delle forze dell'ordine» e che «si svolge all'aperto o in locali adatti ad accogliere migliaia di persone, che ballano

e ascoltano musica elettronica, house o techno ad altissimo volume, e che spesso fanno uso di sostanze stupefacenti» [in questi termini il vocabolario *Treccani online*]. Il clamore suscitato nei *media* e nell'opinione pubblica era stato potenziato dalla considerazione che l'Italia, a differenza di altri Paesi (ad esempio Francia e Regno Unito), risultava sprovvista di un adeguato armamentario normativo per contrastare tali eventi; del resto, già in precedenza, a seguito di analogo ed eclatante episodio, risalente all'agosto del 2021, svoltosi in un terreno agricolo privato in provincia di Viterbo, si era palesata l'esigenza di introdurre una figura di reato specificamente diretta ad arginare il fenomeno, potenziando l'apparato preventivo e sanzionatorio [GENTILE, 2 ss.]. Questo il contesto nel quale, dunque, era maturata l'esigenza di lanciare un segnale di forte disapprovazione, munito dello stigma penale, per manifestazioni sfocianti in condotte trasgressive suscettibili di arrecare pericolo all'ordine, all'incolumità o alla salute pubblica. In questa prospettiva, l'originario art. 434-*bis* c.p. puniva allora, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, gli organizzatori e i promotori dell'invasione «*arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica*», con una diminuzione di pena «*per il solo fatto di partecipare*».

Per come tecnicamente costruita, la fattispecie aveva destato non poche **perplexità e preoccupazioni**, tanto nell'opinione pubblica quanto nella dottrina (non solo penalistica); principalmente, per l'indeterminatezza del precetto primario, che portava a ritenere punibili partecipanti, organizzatori e promotori non soltanto di *rave*, ma anche di manifestazioni con finalità diverse, come le occupazioni abusive politicamente connotate; ma anche per la severità della cornice edittale e per l'inclusione degli indiziati di tale reato fra i destinatari delle misure di prevenzione [cfr., in particolare, le motivate critiche contenute nel documento *Osservazioni sul D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale (4 novembre 2022, p. 3)*, consultabili sul sito www.aipdp.it].

Non si è mancato di sottolineare pure la ritenuta carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui al comma 2 dell'art. 77 Cost., dal momento che le problematiche di ordine pubblico correlate alle adunanze poc'anzi richiamate erano state tutte risolte e gestite, a legislazione invariata, dalle forze dell'ordine, senza gravi ripercussioni e con il sequestro degli impianti musicali e degli automezzi utilizzati per trasportarli.

Si vedano sul punto: GENTILE, 10 ss.; PULITANÒ, 1; NATALINI, 102; GAMBARDELLA, 3; MALLARDO, 212 ss.; GALLO, 1415, il quale, ravvisando nel caso di specie la sussistenza del presupposto dell'*urgenza* ma non della *necessità*, poiché «alla riunione dagli inconvenienti ragionevolmente ritenuti inevitabili poteva bastare l'azione amministrativa; lo scopo di impartire una lezione esemplare non riflette la necessità richiesta dalla Carta, è surrettiziamente evocato quale ragione dell'esercizio di attività esecutiva sotto forma di attività legislativa», segnalava un «evidente e ingiustificato arbitrario sconfinamento da una funzione ad *altra*», che «nasconde sotto l'apparenza legislativa un atto amministrativo».

Tenendo (almeno in parte) conto delle perplessità avanzate, nel corso dell'*iter*

parlamentare di conversione in legge si è registrata un'inversione di rotta, a partire da una **'ricollocazione' sistematica**, segnata da importanti modifiche al testo.

Nella nuova versione, oggi vigente, l'**art. 633-bis c.p.**, rubricato «*Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica*», punisce, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, «*chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento (...), quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi*»; ancora, al secondo comma si prevede che «*è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto*».

Ebbene, confluita tra i **delitti contro il patrimonio** mediante violenza alle cose o alle persone, la fattispecie risulta, grazie agli emendamenti approvati in Commissione Giustizia del Senato, certamente meno problematica del suo antecedente normativo, potendosi ritenere superati taluni tra i più rilevanti limiti tecnici denunciati [in questo senso, CUPELLI, 698 ss.].

Schematizzando le modifiche, il rinnovato articolo 633-bis c.p. è stato collocato all'interno dei delitti contro il patrimonio e deprivato del pericolo per l'ordine pubblico e del numero minimo dei partecipanti. Eliminate le misure di prevenzione e il riferimento al codice antimafia, sono stati inseriti, in uno sforzo di tipizzazione, molteplici elementi che ne circoscrivono la portata applicativa: da un lato, dovrà trattarsi di un **raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento**; dall'altro, il pericolo concreto per salute e incolumità pubbliche dovrà trovare causa nell'**inosservanza di norme in materia di stupefacenti ovvero di sicurezza o di igiene degli spettacoli** e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, tenendo conto del numero dei partecipanti o dello stato dei luoghi. È bene sottolineare come sia scomparsa la controversa inclusione degli indiziati di tale reato (ormai **soltanto promotori ed organizzatori** del *rave*) fra i destinatari delle misure di prevenzione disciplinate all'art. 4, comma 1, del codice antimafia, previsione che era stata aspramente criticata dalla dottrina all'indomani dell'adozione del decreto.

Nonostante gli indiscutibili passi avanti, non mancano residui profili di criticità (con particolare riferimento ai limiti di tipizzazione), che continuano ad alimentare in alcuni commentatori il sospetto che, nonostante l'apprezzabile sforzo, la disposizione non riesca a superare una matrice prevalentemente simbolica, rivelandosi ineffettiva e inutile. Sul punto si tornerà nelle conclusioni, all'esito di una disamina del contenuto della fattispecie [*infra*, §.9].

2. La collocazione e il bene giuridico tutelato.

Fra le più rilevanti modifiche, può annoverarsi la mutata collocazione sistematica della fattispecie, trasferita dal titolo dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica a quello riservato ai **delitti contro il patrimonio**. La nuova *sedes materiae* sembrerebbe volere imprimere all'art. 633-*bis* c.p. una direzionalità della tutela verso la salvaguardia di beni patrimoniali, non diversamente dalla tradizionale ipotesi di *invasione di terreni o edifici altrui* al fine di occuparli o di trarne profitto di cui all'art. 633 c.p.

La descrizione del fatto punito ha tuttavia fatto sorgere talune perplessità in merito, considerando che in questo caso **l'invasione è punita solo quando ne derivi un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica**. Così, si è osservato che, se l'invasione può determinare, in astratto, una turbativa del possesso, si può dubitare che ciò avvenga in concreto, dal momento che, di regola, i *free party* vengono realizzati in terreni o fabbricati in disuso o abbandonati e che l'occupazione non supera normalmente i pochi giorni [FIORE, 236]; inoltre, e soprattutto, si è messa in evidenza la centralità, ai fini dell'integrazione della fattispecie, della causazione di un pericolo concreto per i beni extrapatrimoniali della salute o dell'incolumità pubblica [FIANDACA-MUSCO, 303].

Tali considerazioni, nonostante sia venuto meno il richiamo all'ordine pubblico (altro bene di matrice pubblicistica), inducono a ritenere preferibile continuare a ravvisare il fuoco prevalente della tutela attorno a oggettività giuridiche di natura collettiva; la scelta del Titolo XIII, dunque, potrebbe essere ricollegata non tanto al bene giuridico del patrimonio, quanto alla volontà di «*agganciare la incriminazione alla condotta (più che all'offesa) che si intende prevenire*» [S. FIORE, 236]. La ricollocazione del delitto rappresenterebbe, in definitiva, “*un omaggio alla tradizione della norma-madre rappresentata dal delitto di invasione di terreni e edifici, (...) rivisto in salsa musicale*” [(b) RUGA RIVA] e i beni giuridici effettivamente tutelati sarebbero la salute e/o l'incolumità pubblica.

3. I soggetti attivi.

Il passaggio parlamentare ha determinato la restrizione del novero dei soggetti attivi del reato: mentre l'art. 434-*bis* puniva anche la mera partecipazione ai raduni pericolosi, l'art. 633-*bis* incrimina unicamente le **condotte qualificate di organizzazione e promozione**. Si tratta di una scelta condivisibile, in quanto l'incriminazione del mero partecipe avrebbe condotto a una ipercriminalizzazione e al contempo avrebbe determinato una difficilissima gestione processuale, visto il numero generalmente molto elevato di persone che prendono parte a tali raduni.

Anche rispetto alle altre figure qualificate non sono tuttavia mancati dubbi. Se è vero che per le nozioni di organizzatore e promotore si potrà certamente attingere alle copiose acquisizioni giurisprudenziali e dottrinali, le peculiarità del contesto e

delle modalità in cui maturano i *rave* rischiano di alimentare disorientamenti interpretativi. Avendo presente, infatti, il concreto svolgersi di questo tipo di manifestazioni – nelle quali la determinazione di coordinate minime di tempo e luogo è seguita da una organizzazione “fluida”, realizzata principalmente attraverso la messaggistica istantanea –, viene spontaneo chiedersi se sia possibile punire *ex art. 633-bis c.p.*, quale promotore, anche chi, ad esempio, si limiti a comunicare a più amici la notizia del raduno musicale o ad accompagnare più persone sul luogo dell'evento. Sul punto, è auspicabile un'interpretazione restrittiva, che identifichi i soggetti attivi con coloro che svolgono le funzioni di organizzazione e promozione in un'accezione “para-professionale”: *organizzatore* sarà solo a colui che compie una serie significativa di atti di coordinamento, impulso e comunicazione necessari a rendere possibile il futuro svolgimento dell'evento, e *promotore* unicamente chi si occupa di effettuare una sollecitazione sistematica e diffusa alla partecipazione alla manifestazione musicale [FIORE, 237 s.].

4. Il fatto punito.

Il fatto punito consiste – come appena accennato – nell'organizzazione o promozione di un'invasione arbitraria caratterizzata da una finalità specifica: realizzare un raduno musicale o un altro evento di intrattenimento (v. *infra*).

4.1. L'invasione arbitraria. – Per la condotta di “invasione arbitraria” si suole distinguere, con riferimento all'art. 633 c.p., tra nozione comune e nozione penalistica, precisandosi che, oltre a dover essere connotata da una durata apprezzabile nel tempo, l'invasione penalmente rilevante non richiede modalità esecutive violente, sostanziandosi nel comportamento di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo di legittimo titolo di accesso (Cass., Sez. II pen., sent. n. 53005/2016).

In realtà, nello specifico contesto del nuovo art. 633-*bis*, il riferimento all'invasione si arricchisce di note legate a una nozione di senso comune, che la identifica con un comportamento di tipo collettivo, consistente nell'**irruzione tumultuosa in un luogo ad opera di più persone**. Ciò conferma che la condotta si colora diversamente a seconda delle finalità alle quali è diretta: nel nostro caso l'organizzazione di un *rave*, per sua natura caratterizzato dalla necessaria compresenza di più persone nello stesso luogo.

La condotta di “invasione” si realizza nel momento in cui i soggetti si introducono nell'edificio o sul fondo; il riferimento espresso all'**arbitrarietà** è finalizzato a escludere in maniera ancora più netta il rilievo di quelle condotte direttamente autorizzate dall'avente diritto. L'eventuale violenza o minaccia a persone o cose può integrare gli estremi di altro eventuale reato concorrente quale la violenza privata o il danneggiamento.

4.2. Il pericolo concreto. – La descrizione è arricchita dalla precisazione che tali condotte devono necessariamente produrre un «pericolo concreto per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica», a sua volta derivante dalla «inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi».

L'invasione di cui all'art. 633-*bis* c.p. deve dunque essere qualificata dalla verifica di un **evento di pericolo concreto** (per una delle menzionate oggettività di matrice pubblicistica), derivazione causale della condotta tipica, sulla cui qualificazione non vi è unanimità di vedute.

Vi è infatti chi ha sostenuto che il pericolo concreto menzionato dal legislatore vada qualificato come *condizione obiettiva di punibilità* [PADOVANI, 2], dando rilievo alla posposizione dell'evento offensivo rispetto alla descrizione della fattispecie tipica e alla natura estrinseca rispetto al piano di tutela, dal momento che «un'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui lede essenzialmente diritti di natura patrimoniale, cui si riconnette normalmente (e, nel caso dell'art. 633-*bis*, sicuramente) anche una dimensione teleologica legata all'ordine pubblico materiale, come complesso delle condizioni che assicurano il pacifico svolgimento delle relazioni sociali in una comunità». In questa prospettiva, si aggiunge, salute pubblica e incolumità pubblica «possono senza dubbio essere occasionalmente colpite da condotte invasive, ma in funzione di circostanze e situazioni non intrinsecamente connesse all'invasione stessa, che può svolgersi senza implicare o minacciare l'offesa a tali beni collettivi» [PADOVANI, 2].

Di contro, si è obiettato che, a ben vedere, nella struttura del reato il pericolo concreto per la salute o l'incolumità pubblica finisce per accentrare in sé l'intera carica di disvalore del fatto punito, consentendo di distinguere la stessa fattispecie da quella contigua di cui all'art. 633, comma 4, c.p. (organizzazione o promozione di invasione di terreni ed edifici) [G. GENTILE, 20 ss.]; di conseguenza, andrebbe ricondotto, quale **elemento costitutivo**, all'area della tipicità, con le inevitabili conseguenze in tema di oggetto del dolo (v. *infra*).

4.3. L'inosservanza delle discipline selezionate. – Ai fini dell'integrazione della fattispecie, non è sufficiente la sola verifica, sul piano causale, della sussistenza di un nesso fra condotta ed evento di pericolo concreto; è necessario accertare la derivazione di tale evento proprio dall'inosservanza delle discipline espressamente selezionate dal legislatore, tenendo conto degli ulteriori indici inseriti nella disposizione.

Più nello specifico, l'art. 633-*bis* elenca, quali settori normativi la cui inosservanza può produrre il pericolo concreto per la salute e l'incolumità pubblica, quello delle **sostanze stupefacenti** e della **sicurezza o igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento**. Si delineano i contorni di un "*pericolo a fonte vincolata*" [FIORE, 240], che porta a escludere dal perimetro del penalmente rilevante quelle invasioni arbitrarie che abbiano messo a repentaglio salute o incolumità pubblica a causa della violazione di altre discipline: si pensi, sempre nell'am-

bito delle manifestazioni musicali, alla somministrazione di alcolici ai minorenni o alla vendita di sigarette di contrabbando [(b) RUGA RIVA].

4.4. Il numero dei partecipanti e lo stato dei luoghi. – Vincolati appaiono pure gli indici cui il giudice deve fare riferimento, sul piano probatorio, per la verifica della concreta offensività della condotta; propendendo sempre per un'interpretazione tassativa, **per accertare il pericolo concreto** potranno essere utilizzati esclusivamente, quali parametri, il numero dei partecipanti e lo stato dei luoghi esplicitati nella norma.

Così S. FIORE, 240. Critico (b) RUGA RIVA, per il quale la formula sembrerebbe configurare «un doppio indice probatorio, meramente esemplificativo, alla cui luce leggere il pericolo qualificato dalla inosservanza delle discipline in materia di stupefacenti, di sicurezza od igiene degli spettacoli, e non dunque un autonomo elemento costitutivo di fattispecie».

Con riferimento proprio al numero dei partecipanti, va segnalato che, nell'originario art. 434-*bis* c.p., la soglia quantitativa costituiva un elemento della tipicità: si punivano infatti, assieme alla partecipazione, l'organizzazione e la promozione di invasione arbitraria di terreni o edifici per raduni pericolosi «commessa da un numero di persone superiore a cinquanta». Oggi, nel corpo dell'art. 633-*bis*, la soglia è scomparsa dalla descrizione del fatto tipico, assumendo opportunamente le vesti, come detto, di **indice vincolato di valutazione dell'offensività in concreto**.

5. L'elemento psicologico.

L'art. 633-*bis* c.p. è un delitto a **dolo specifico**: la condotta deve essere sorretta dal fine di «realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento».

Tenendo conto della descrizione del fatto nel suo complesso, è chiaro che il dolo dovrà abbracciare – in termini generici – pure l'altruità dell'edificio o del terreno invaso, l'arbitrarietà dell'invasione e il pericolo concreto per l'incolumità o la salute pubblica cagionato dalla violazione delle discipline legislative menzionate.

La scelta di circoscrivere l'ambito del penalmente rilevante ai **solì raduni musicali o di intrattenimento** non appare manifestamente irragionevole o arbitraria: come si è messo in luce, «nel bilanciamento tra diritti costituzionali (di riunione, manifestazione del pensiero, sciopero) il contro-interesse del “diritto di divertirsi” non assume lo stesso peso del diritto di riunirsi (pur illegalmente) a fini di protesta per ragioni politiche o sindacali» [(b) RUGA RIVA].

È stato tuttavia osservato che la costruzione della fattispecie come reato a dolo specifico, pur perseguendo una finalità selettiva – circoscrivere con maggiore chiarezza (rispetto al testo dell'art. 434-*bis* c.p.) la tipologia di eventi oggetto di incriminazione, «evitando tentazioni estensive suscettibili di attrarre nell'area di possibile incriminazione raduni diversi e anche del tutto eterogenei rispetto a quelli che sin dall'inizio si intendeva colpire» [FIORE, 238] –, potrebbe non dimostrarsi in grado di raggiungere l'obiettivo, per una sostanziale inidoneità della locuzione utilizzata a escludere **manifestazioni diverse** da quelle selezionate dal legislatore [parla in tal senso di «*dolo specifico, ma non troppo*» S. FIORE, 238]: ciò in quanto

il significato del lemma “intrattenimento” – a differenza di “raduno musicale”, maggiormente preciso e determinato – si presterebbe a ricomprendere manifestazioni tra loro molto diverse [teatro-danza, *reading* di letture psichedeliche, raduni di motociclisti e annessi uomini borchianti, richiamando le colorite esemplificazioni di (b) RUGA RIVA], alimentando il rischio di un’eccessiva discrezionalità interpretativo-applicativa e di soluzioni giurisprudenziali tra loro divergenti [FIANDACA-MUSCO, 303].

Non sarà semplice, poi, dirimere i casi, tutt’altro che infrequenti, di “**eventi misti**”, manifestazioni cioè a vocazione politica, sindacale, ecc., nel cui ambito si tengano anche concerti o altri spettacoli di intrattenimento; in questi casi, occorrerà verificare se il raduno musicale o di intrattenimento costituisca lo scopo prevalente dell’occupazione, con conseguente applicazione dell’art. 633-*bis* c.p., ovvero possa qualificarsi come semplice evento “collaterale”, dando spazio (anche per promotori e organizzatori) all’art. 633 c.p. [(b) RUGA RIVA].

In definitiva, nelle richiamate ipotesi problematiche, è auspicabile, per arginare straripamenti in spazi applicativi impropri, adottare un’interpretazione della fattispecie, nel suo complesso, particolarmente rigorosa, «assegnando cioè a tutti gli elementi costitutivi un significato compatibile con l’elevato disvalore che il legislatore riconnette al fatto, nel quale quindi non siano comprese vicende di capacità offensiva tanto esigua – per dimensione, modalità, collocazione – da non corrispondere neppure in scala ridotta al modello empirico-criminologico di riferimento» [S. FIORE, 239]; occorre dunque rifarsi a un canone interpretativo correttamente improntato al rispetto dei vincoli testuali della norma, in ossequio a quanto ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 98/2021, e alla volontà del legislatore, che ha mostrato, con l’inserimento dei plurimi filtri selettivi, di volere **circoscrivere ragionevolmente l’area della punibilità**.

6. I dubbi sulla configurabilità del tentativo.

La centralità assunta dal pericolo concreto per la salute o l’incolumità pubblica nello spettro di tipicità dell’art. 633-*bis* c.p. si ripercuote sulla configurabilità del tentativo.

Per un verso, si osserva che, prima della invasione arbitraria, promotori e organizzatori potranno essere chiamati a rispondere a titolo di tentativo qualora sussista la prova di atti idonei diretti in modo non equivoco all’invasione pericolosa finalizzata al raduno musicale o quando, a invasione già avvenuta, il pericolo per i beni giuridici non sia ancora sorto ma quei fatti potrebbero configurare anche il delitto (consumato) previsto all’art. 633 c.p. [così (b) RUGA RIVA, per il quale «il dolo di raduno musicale, elemento specializzante dell’art. 633-*bis* c.p., esclude in radice l’applicabilità dell’art. 633 c.p., il quale esige un più generico dolo di occupazione o di profitto»].

Per altro verso, si è replicato che un’impostazione siffatta svilirebbe il ruolo tipizzante del pericolo concreto; assodato che, come visto, il fatto punito dall’art.

633-*bis* c.p. s'incentra non soltanto sull'organizzazione o promozione di un'invasione arbitraria di terreni o edifici, ma anche sull'attitudine offensiva di quest'ultima, che deve produrre – in concreto – un pericolo per la pubblica incolumità o la salute pubblica a causa della violazione di discipline specifiche, potrà risultare assai arduo «individuare atti idonei e diretti in modo non equivoco a organizzare o promuovere una invasione, i quali già contengano, per così dire, la concretizzazione del pericolo, che non può certo essere sostituita dalla previsione (in realtà sarebbe una mera illazione) che ciò avverrà, degradando il pericolo da concreto ad astratto» [FIORE, 241 ss.].

Occorre altresì riflettere sull'inquadramento delle ipotesi in cui, ad allestimento in corso, **intervengano le forze dell'ordine interrompendo l'iter criminis**.

Va anzitutto considerato come, accogliendo la tesi dell'inammissibilità del tentativo, non sia agevole individuare ipotesi alternative cui ricondurre le fasi antecedenti allo svolgimento del raduno. Come si è osservato, infatti, la caratterizzazione del reato attraverso il peculiare dolo specifico porterebbe a escludere il ricorso alla limitrofa fattispecie di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), imperniata su altra e distinta finalità, quella per l'appunto di occupazione o di profitto [così (b) RUGA RIVA, il quale, come evidenziato *supra*, propende per la configurabilità del tentativo, avvalendosi di questa osservazione per negare, nell'ipotesi in questione, la consumazione del reato di cui all'art. 633 c.p.].

Considerato l'effetto, invero paradossale, che ciò comporterebbe – precludere l'attivazione di quelle misure ablative (a partire dal sequestro dei mezzi utilizzati per l'allestimento prima e per lo svolgimento poi del *rave*) da sempre reputate strategiche per contrastare efficacemente tali fenomeni e sgomberare in maniera rapida i luoghi occupati –, una via d'uscita percorribile potrebbe essere quella di **recuperare lo spazio applicativo dell'art. 633 c.p.**, ritenendo l'esistenza di una sorta di necessaria progressione tra la finalità di occupazione e quella della realizzazione di un raduno musicale oppure utilizzare la flessibile nozione di “profitto” per riempire lo spazio del dolo specifico.

In questi termini, FIORE, 242, richiamando Cass. pen., Sez. VI, 13.6.2019, n. 26234, per la quale, in tema di invasione di pubblici edifici, «l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purché comprenda anche l'utilizzazione del bene, sicché non integra il reato l'accesso all'edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull'immobile da parte dell'agente al fine di goderne».

In alternativa, si è prospettata l'applicazione dell'**art. 634 c.p.** (“*Turbativa violenta del possesso di cose immobili*”), che al secondo comma prevede che il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando, come nella maggior parte dei casi che stiamo qui considerando, «è commesso da più di dieci persone» [FIORE, 242].

7. I rapporti con altri reati.

La gestazione bifasica del reato ha posto un preliminare problema di **rapporti**

intertemporali fra le due versioni del reato avvicendatesi nel volgere del passaggio parlamentare di conversione in legge. Ebbene – lo si è evidenziato nei paragrafi che precedono –, gli artt. 434-*bis* e 633-*bis* c.p. presentano caratteristiche strutturali sensibilmente diverse, che portano a ritenere che si sia prodotto un fenomeno di discontinuità normativa: ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., le eventuali condotte tenute sotto la breve vigenza della prima versione andrebbero qualificate come “fatti non più previsti dalla legge come reato”, assumendo la seconda ipotesi le vesti di nuova incriminazione [cfr. GAMBARDELLA, 17 ss.; così pure FIORE, 234]. La questione assume sicuro rilievo per i meri partecipanti ai raduni; non più contemplati tra i soggetti attivi nell'art. 633-*bis* c.p., di certo non saranno a tale titolo (più) punibili, potendosi altresì dubitare della loro punibilità ai sensi dell'art. 633 c.p., considerato che gli stessi, come visto, non sembrano perseguire le finalità di occupazione o di profitto da quest'ultimo prese in considerazione.

La descrizione piuttosto articolata e composita del fatto tipico potenzia inevitabilmente gli spazi di interferenza strutturale fra l'art. 633-*bis* e altre fattispecie. In particolare, la necessaria derivazione causale del pericolo concreto per la salute o l'incolumità pubblica dall'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti o di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento può ingenerare possibili sovrapposizioni con diverse figure realizzate nel medesimo contesto, in particolare con ulteriori **norme incriminatrici in materia di stupefacenti**, la cui violazione integri il requisito di illiceità speciale inserito nell'art. 633-*bis* c.p. [SIRACUSA]. Sul punto, è stato evidenziato come, in alcuni casi, sarà possibile ipotizzare l'assorbimento nel nuovo reato di fattispecie punite meno severamente, come, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; in altri casi, invece, come quello dello spaccio di droghe pesanti, punito più severamente rispetto all'art. 633-*bis* c.p., si è prospettato il concorso di reati, nella misura in cui il delitto punito con pene più elevate non assorba per intero il disvalore del fatto di invasione [(b) RUGA RIVA].

8. La confisca.

Nella prospettiva di un efficace contrasto al fenomeno, si è puntato sul rafforzamento della confisca ai danni di organizzatori e promotori dei *rave party*, tipizzando un'ipotesi parzialmente diversa rispetto a quella di cui all'art. 240 c.p. (applicabile nel caso dell'art. 633 c.p.). Ai sensi del **capoverso dell'art. 633-*bis* c.p.** è dunque «sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto».

Tra le peculiarità, va segnalata, in primo luogo, la previsione di un **oggetto più ampio**, riferendosi la misura anche alle cose «utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione»; si tratta di una previsione resasi necessaria in quanto, incentrandosi il reato sull'invasione e non sul raduno, si sarebbe potuto dubitare della possi-

bilità di ricomprendere tra le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato le attrezzature musicali necessarie per allestire il *rave* e i mezzi di trasporto utilizzati per trasportarle [così GENTILE, 25; *contra* (b) RUGA RIVA]; inoltre, mentre la confisca di cui all'art. 240, comma 1, c.p. ha natura facoltativa, l'art. 633-*bis* prevede che essa sia «sempre» disposta dal giudice nei confronti degli autori del reato e l'avverbio utilizzato esplicita il **carattere obbligatorio** in caso di condanna [GENTILE, 24 ss.].

9. Considerazioni conclusive.

A conclusione di questa disamina, dalla controversa e assai (forse troppo) dibattuta esperienza dell'art. 633-*bis* c.p. è possibile ricavare qualche breve spunto di carattere più generale.

Come si è avuto modo di accennare, all'*iter* di conversione del d.l. n. 162/2022 va riconosciuto il merito non solo di avere migliorato il testo originario del provvedimento, ma anche di avere lanciato un segnale incoraggiante sulla perdurante vitalità della funzione di garanzia della riserva di legge in materia penale. A ben vedere, infatti, l'istituzione parlamentare, da più parti ritenuta in crisi irreversibile, ha dimostrato – perlomeno in questo caso – di conservare l'originaria capacità garantista di mediazione; l'opera di rivisitazione svolta soprattutto in Commissione Giustizia al Senato ha infatti restituito l'immagine di una sede deliberativa in grado di ascoltare, recepire ed elaborare soluzioni migliorative, nel caso di specie idonee a superare le principali criticità emerse all'indomani dell'emanazione dell'art. 434-*bis* c.p.

Quale morale se ne ricava? Una, molto semplice (ma non così scontata): il dialogo conta, nella fisiologica dialettica tra maggioranza e opposizione e nel confronto tra le stesse forze di governo (soprattutto se – come in questo caso, almeno all'apparenza – non del tutto allineate). Infatti, la fattispecie, dall'inizio pesantemente avversata sul piano mediatico, sembra oggi, per come emendata, pur conservando i profili problematici di cui si è dato conto, avere superato i più rilevanti limiti tecnici e avere al contempo acquisito una coerenza interna: si è al cospetto di una norma incriminatrice che, per come riformulata e se interpretata in senso restrittivo e tassativizzante, forse difficilmente condurrà a pronunce di condanna (il dolo richiesto è di ardua verificabilità), ma che si sta comunque dimostrando idonea a scongiurare, dissuadendone le attività prodromiche, eventi pericolosi sinora non facilmente contrastabili (e contestabili). Si è in sostanza riusciti a realizzare una proficua sintesi tra istanze di garanzia e sicurezza, allontanando lo spettro di un panpenalismo troppo spesso (e non sempre a proposito) invocato a fronte di ogni intervento in materia penale.

Sia chiaro: il **panpenalismo** è un fenomeno degenerativo serio e attuale delle società contemporanee, alimentato dalla combinazione tra l'istinto verso una pervasività del penale in ogni piega delle relazioni sociali, la pulsione emotiva e la fascinazione ancestrale verso la creazione di nuovi reati; come ben sappiamo, si tratta di fattori che possono prendere il sopravvento sulla pre-

liminare considerazione dell'esistente e sulla serena disamina della realtà fattuale e legislativa, alimentando la proliferazione di fattispecie penali simboliche e ineffettive.

Occorre tuttavia chiedersi – e il caso della fattispecie appena esaminata ne offre l'occasione – sulla base di quali parametri si può arrivare a considerare una norma inutile, ineffettiva o meramente simbolica. In altri termini: come calibrare, in termini laici e al di fuori di slogan tipici della contrapposizione politica, il **tasso di effettività di una norma penale**? La capacità dissuasiva e deterrente (che ad esempio, nel caso del rave, ha portato a non lasciare traccia di ulteriori episodi di consumatismi in Italia dopo l'entrata in vigore della fattispecie) che ruolo assume? Può essere considerata – se correttamente incanalata nei binari di compatibilità costituzionale, non comprimendo diritti fondamentali – indice di effettività, in termini preventivi, anziché di inutilità, in rapporto a una scarsa o inesistente applicazione, di una fattispecie? O si deve ritenere che una norma penale sia realmente effettiva – *id est*: funzioni – solo se sistematicamente violata e dunque applicata e attivamente presente nelle statistiche e nelle aule giudiziarie, così però segnando il fallimento di ogni capacità preventiva rispetto alla salvaguardia di beni ritenuti meritevoli di tutela?

Bibliografia.

CAVALIERE, *L'art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n.162: tolleranza zero contro le "folle pericolose" degli invasori di terreni ed edifici*, in *www.penaledp.it*, 2.11.2022; CODUTI, *Luci e ombre della c.d. norma anti-rave dopo la sua conversione in legge*, in *Rivista AIC*, 2023, 2, 105; CUPELLI, *Tentazioni e contraddizioni del sistema penale contemporaneo: creazionismo giudiziario, panpenalismo legislativo e caccia al colpevole*, in *Cass. pen.*, 2023, 693; FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2023; FIORE, *Rave party. Lo stigma penale sulla controcultura giovanile*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 233; FUSCO, «*Che fretta c'era?*»: *le norme anti-rave nel primo decreto-legge del Governo Meloni*, in *Quad. cost.*, 1.3.2023, 159; GALLO, *Diritto penale: primi passi del governo di destra-centro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 1411; GAMBARDELLA, *La "rava vox" del nuovo legislatore: il delitto di invasione di terreni o edifici per la realizzazione di raduni musicali pericolosi (art. 633-bis c.p.)*, in *DisCrimen*, 18.1.2023; GENTILE, *I rave party tra propaganda politica e diritto penale*, in *Leg. pen.*, 24.5.2023; MALLARDO, *Il decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. La disciplina anti-rave riveduta...e corretta?*, in *Osservatorio AIC*, 3.2.2023, 210; NATALINI, *Riscritta la norma anti-rave party: abolita la soglia numerica "dei 50"*, in *Guida al dir.*, 21.1.2023; PADOVANI, *Penale party. L'avvio della nuova legislatura*, in *Giur. pen. web*, 7.11.2022; PULITANÒ, *Parce sepulto. L'art. 633-bis cp nato morto e in attesa di pietosa sepoltura*, in *Leg. pen.*, 22.2.2023; (a) RUGA RIVA, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i "rave party" (e molto altro)*, in *Sist. pen.*, 3.11.2022; (b) RUGA RIVA, *Indietro (quasi) tutta. Sulla nuova fattispecie di invasione di terreni o edifici altrui pericolosa per la salute o incolumità pubblica*, in *Sist. pen.*, 10.1.2023; SIRACUSA, *La spada penale trafigge i rave party. Osservazioni attorno al nuovo reato di "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi (art. 434-bis c.p.)"*, in *Giust. ins.*, 6.12.2022.